

# TRIBUNALE DI BARI

## Seconda Sezione Civile

### Ufficio Esecuzioni Immobiliari

#### Linee Guida per la Liberazione dell'Immobile

I Giudici dell'Esecuzione Immobiliare, ritenuta la necessità di fissare criteri uniformi per la liberazione degli immobili pignorati, a seguito della disciplina introdotta dal D.L. 59/2016, convertito nella L. n.119/2016, dispongono che il Custode si attenga, oltre che alle disposizioni allegate all'ordine di liberazione, alle seguenti indicazioni:

- 1) immobile libero, le cui chiavi siano state consegnate dal debitore: la liberazione deve ritenersi superflua;
- 2) immobile non accessibile per irreperibilità del debitore o per comportamenti ostruzionistici: va richiesta l'immediata liberazione;
- 3) immobile abitato dal debitore collaborativo: va emessa liberazione al più tardi con l'aggiudicazione od assegnazione, da eseguirsi immediatamente dopo;
- 4) immobile occupato da terzi con contratto non opponibile alla procedura: va sollecitata la stipula di contratto precario ed in difetto va emesso ordine di liberazione, in ogni caso, sempre, entro l'aggiudicazione;
- 5) dopo l'emissione del decreto di trasferimento, il rilascio deve essere comunque curato dal custode, se l'aggiudicatario non lo esonera, con spese a carico della procedura e con le formalità libere del nuovo 560 c.p.c., sempre che sia stato in precedenza emesso l'ordine di liberazione;
- 6) per gli ordini successivi al 2/8/2016 non deve essere richiesta l'apposizione sull'ordine della formula esecutiva e non è possibile l'esecuzione tramite ufficiale giudiziario;
- 7) se non è stato emesso l'ordine di liberazione, ed è già stato pronunciato il decreto di trasferimento, il rilascio può essere avviato solo dall'aggiudicatario con il decreto, che costituisce titolo esecutivo, nelle forme dell'art.605 c.p.c.

Bari, 31/3/2017

I G.E.

Raffaella Simone, Rosa Pasculli, Achille Bianchi



Deposito  
oggi 7.4.2017

IL CANCELLIERE  
